



Tribunale Ordinario di Ivrea

Prima Sezione

ORDINANZA

Il Giudice dott. Andrea Ghio,

1. Con decreto ingiuntivo n. /2025 (RG /2025) il Tribunale di Ivrea ingiungeva a
e di pagare, in solido tra loro, a s.p.a.
l'importo di € 41.253,99 oltre interessi e spese.

A fondamento della pretesa Ifis allegava che:

concludeva con s.p.a. contratto di finanziamento e che le
obbligazioni nascenti da detto contratto erano state anche assunte da in qualità di
"coobbligato";

- con riferimento a tale rapporto era maturato un saldo debitore di € 41.253,99 a titolo di solo
capitale;

s.p.a. era divenuta cessionaria del credito (credito ceduto da
s.p.a. a s.p.a., successivamente divenuto nella titolarità di s.p.a. a
seguito di scissione parziale di s.p.a.; successivamente s.p.a. si
fondeva per incorporazione in s.p.a.).

2. Avverso il decreto ingiuntivo proponeva tempestiva opposizione per 1
seguenti motivi:

- a) omesso svolgimento del procedimento di mediazione;
- b) inidoneità della documentazione prodotta a costituire l'attestazione richiesta ex art. 50
TUB;
- c) assenza di prova della titolarità del credito in capo a s.p.a.;
- d) avvenuta estinzione dell'obbligazione per decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c.;
- e) indicazione di TAEG inferiore a quello effettivamente applicato in ragione della mancata
inclusione del costo della polizza assicurativa collegata all'erogazione del credito, con
conseguente nullità ex art. 125bis, comma 6, TUB.

3. Tardivamente costituitasi in giudizio, ma comunque entro il termine per il deposito della
memoria ex art. 171ter n. 2 c.p.c., s.p.a. chiedeva la conferma del decreto
ingiuntivo opposto replicando specificamente ai motivi di opposizione.

*

4. L'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c. non è meritevole di accoglimento.

A tale fine deve evidenziarsi che, impregiudicata ogni diversa successiva valutazione, l'opposizione appare assistita da *fumus boni iuris* con riferimento al motivo di cui al superiore par. 2 lett. d).

In particolare, ad avviso di questo giudice non esiste la figura tipica del "coobbligato", ovvero del soggetto che, pur non essendo parte del contratto principale né garante, sarebbe comunque responsabile in solido dell'adempimento delle obbligazioni della parte contrattuale. In altri termini, non appare essere prevista dall'ordinamento la qualità del coobbligato in un contratto ex se, di soggetto che cioè pur non essendo parte, e quindi non essendo titolare degli effetti di esso, assumerebbe, senza assumere la qualità di fideiussore, l'obbligo di garantire l'adempimento altrui. In tal caso, infatti, ricorre necessariamente la figura tipica della fideiussione, con conseguente applicazione della relativa disciplina. Sul punto si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c. alle pronunce prodotte dall'opponente (docc. 2-4).

In tale contesto, l'eccezione ex art. 1957 c.c. sollevata dall'opponente appare assistita da *fumus boni iuris*, considerato che il credito appare essere passato a sofferenza nel 2020 e il decreto ingiuntivo è stato richiesto e ottenuto nel 2025.

5. La materia del contendere (contratti bancari e finanziari, secondo la prospettazione dell'opposta) rientra nelle controversie soggette alla mediazione obbligatoria ex d.lgs. 28/2010; conseguentemente deve essere assegnato termine alle parti per l'instaurazione del procedimento di mediazione, da instaurare a cura della società opposta (art. 5bis d.lgs. 28/2010).

P.Q.M.

rigetta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nei confronti di _____ ;

asigna alle parti termine di 15 giorni – decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento – per la presentazione della domanda di mediazione;

asigna alle parti termine perentorio ex art. 127ter c.p.c. fino al **4 novembre 2026 ore 9.00** per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di verifica dell'avveramento della condizione di procedibilità (invitando la parte più diligente alla produzione del verbale di mediazione) e di ammissione dei mezzi di prova.

Si comunichi.

Ivrea, 18/03/2026

Il giudice
Andrea Ghio